

Gli oneri amministrativi e il modello di misurazione
“Standard Cost Model”

A cura di Meri Cruciani
Maggio 2009

Indice

1. Introduzione	3
2. Cosa si intende per Oneri Amministrativi (OA)	5
3. Come quantificare i costi associati agli OA	5
4. I fattori determinanti l'OA: P e Q	6
5. Le fasi della misurazione	7
6. Registrazione di variazioni alla misurazione iniziale dello SCM	9
7. L'origine degli OA	9

8. Gli oneri amministrativi e il modello di misurazione "Standard Cost Model"

1. Introduzione

Le ultime Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ribadiscono ancora una volta l'importanza della buona regolazione (*better regulation*) e delle riforme strutturali, accanto a rigorose politiche fiscali e macroeconomiche, per migliorare la competitività economica e la capacità di adattarsi dei sistemi-Paesi.

Uno dei principali obiettivi della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione è migliorare la competitività internazionale dell'Unione e uno dei modi per favorire la competitività è migliorare il quadro normativo per le imprese, anche grazie alla riduzione degli oneri amministrativi (OA), quest'ultimi intesi quali costi sostenuti dalle imprese per conformarsi ad obblighi informativi, cioè per produrre, elaborare e trasmettere informazioni sulla propria attività ad autorità pubbliche o a privati. L'iniziativa "Legiferare meglio" dovrebbe contribuire notevolmente alla realizzazione di questo obiettivo. La riduzione degli OA, chiamati anche "lungaggini burocratiche" o "costi della burocrazia", diventa un elemento determinante per giungere all'attuazione di un quadro normativo favorevole per il sistema economico, e rappresenta per questo uno dei pilastri della politica di *better regulation* promossa appunto all'interno della Strategia di Lisbona. La Commissione e il Consiglio europeo, nell'ambito della strategia in favore della crescita e dell'occupazione, hanno manifestato il proprio impegno fissando per la legislazione comunitaria un obiettivo di riduzione degli OA del 25% entro il 2012 ed hanno invitato anche gli Stati membri ad adottare target analoghi a livello nazionale. Nello specifico, tale obiettivo è stato inserito dalla Commissione europea nel 2006 all'interno del programma per legiferare meglio nella UE e ribadito dalla stessa nel 2007 nella Comunicazione del 24 gennaio nell'ambito del "Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione Europea" e nella conclusione congiunta con il Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo del medesimo anno. In particolare, la Comunicazione prevede che gli Stati membri, anche attraverso il concorso dei governi regionali, contribuiscano alla misurazione degli OA dovuti agli obblighi informativi derivanti da norme di regolazione. Il processo di misurazione degli OA (MOA) è propedeutico alla successiva definizione di proposte di semplificazione finalizzate a ridurre il carico dei costi aziendali, e quindi a dare un concreto contributo al rafforzamento delle capacità competitive delle imprese. E' la base conoscitiva per individuare e tagliare la miriade di oneri informativi obsoleti ripetitivi o eccessivi rispetto agli obiettivi di tutela degli interessi pubblici oggetto della legislazione di settore.

In funzione di questo obiettivo, la Commissione ha adottato, nel 2006, uno specifico metodo di misurazione - lo EU Standard Cost Model (SCM) sviluppato sulla base delle migliori pratiche condotte in alcuni paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Regno Unito, Danimarca ed adottato anche dal nostro paese. Si tratta di un metodo pragmatico, non statistico, che mira a produrre stime di carattere indicativo (il numero di imprese coinvolte nell'indagine è limitato), piuttosto che valori puntuali con un elevato grado di precisione. Esso tuttavia consente di ottenere, a costi relativamente contenuti, informazioni molto dettagliate sui singoli adempimenti amministrativi, aumentando la consapevolezza del decisore pubblico circa i costi (specie quelli "occulti"). Le tecniche di rilevazione utilizzate prevedono un ricorso estensivo agli *stakeholders* (imprese, ma anche

associazioni di categoria, amministrazioni di settore, ecc.), attribuendo loro un ruolo chiave in tutte le fasi del processo di misurazione.

Molti OA sono utili e necessari alle autorità pubbliche per attuare con successo politiche e/o per la raccolta di informazioni. Tuttavia, è naturale che il loro impatto iniziale diretto sull'attività delle imprese sia negativo, nella misura in cui gli addetti devono dedicarsi alla compilazione di moduli e simili senza poter contribuire ad aumentare la produttività dell'impresa. Il problema per l'economia si pone quando questi oneri ostacolano l'attività delle imprese perché sono applicati in maniera poco efficace o non sono stati eliminati dopo essere diventati superflui. Sono proprio questi oneri ad essere al centro dell'attenzione del processo di misurazione e di riduzione, ossia quegli oneri sproporzionati, che spesso, oltre ad essere considerati "vessatori" ed eccessivamente costosi dall'impresa o dal cittadino, appesantiscono anche l'azione delle stesse amministrazioni pubbliche; lo SCM nella versione adottata dalla Commissione europea e dal nostro paese si concentra su quelli che le imprese non sosterebbero in assenza di un obbligo normativo. Lo SCM consente di formulare, attraverso la consultazione di professionisti ed esperti, nonché tramite la rilevazione diretta presso un campione ragionato di imprese, una stima degli OA sostenuti. I risultati conseguiti con questo metodo, pur non essendo statisticamente rappresentativi, sono fortemente indicativi dell'ordine di grandezza degli OA e possono essere utilizzati sia per individuare le disposizioni particolarmente critiche per i destinatari, sia per stimare i benefici associabili a eventuali interventi di semplificazione. Ridurre gli oneri amministrativi non significa ridurre gli obblighi di rendicontazione o di informazione che procurano informazioni utili e importanti ai responsabili politici e ai terzi. Al contrario, significa individuare gli oneri diventati obsoleti e trovare il modo per fornire alle parti interessate le informazioni di cui hanno bisogno in maniera più efficiente. La valutazione d'impatto dimostra che una riduzione degli oneri amministrativi del 25% determinerebbe con ogni probabilità un aumento sostanziale del PIL e dell'occupazione.

Il processo di Misurazione degli Oneri Amministrativi a carico delle imprese (MOA) è diretto a individuare e quantificare gli obblighi informativi non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici che la regolazione si prefigge, al fine di fornire quindi le necessarie informazioni di base per la definizione di politiche di semplificazione normativa e amministrativa mirate. Gli interventi di semplificazione vanno in particolare mirati ad una significativa riduzione degli OA che gravano sulle imprese e sui cittadini, nonché al contenimento dei costi dell'Amministrazione, anche attraverso un più efficiente impiego delle risorse umane e strumentali disponibili. Nell'ambito delle politiche di semplificazione, rispetto alle amministrazioni pubbliche, la misurazione consente di rileggere l'attività svolta dalle stesse in termini di adempimenti (e di relativi costi) gravanti sugli utenti. La misurazione e la riduzione degli OA rappresentano, pertanto, una delle novità più rilevanti nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione e hanno assunto un ruolo centrale nell'agenda politica dell'Unione Europea, dello Stato italiano e dei governi di molti Paesi; infatti, gli OA esistenti hanno origine a livello comunitario, nazionale e regionale e, pertanto, è necessario affrontare il problema a tutti i livelli.

I primi passi compiuti dal Governo italiano per perseguire il target europeo si ritrovano principalmente nel "Piano di azione per la semplificazione e la qualità della regolazione" (PAS 2007) e nell'accordo siglato lo scorso 29 marzo 2007 in sede di Conferenza Unificata in materia di semplificazione e miglioramento della qualità normativa; tale accordo prevede che siano condivisi i criteri e le modalità procedurali dei

diversi strumenti di qualità della regolazione (ATN, analisi di fattibilità, AIR, consultazione, VIR, clausole valutative) nonché la riduzione e il riordino della legislazione e la misurazione degli oneri amministrativi (v. art. 9); ma sicuramente l'input più significativo in materia è stato dato con il D.L. n.112 del giugno 2008 che all'art. 25 ha introdotto il c.d."taglia-oneri", il quale prevede l'adozione di un programma di azione per la misurazione e la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi con l'obiettivo di giungere al target comunitario entro il 2012.

2. Cosa si intende per Oneri Amministrativi (OA)

Per la tutela dell'interesse pubblico, i governi richiedono alle imprese e ai privati di compiere od evitare determinati azioni o condotte (*obblighi di contenuto*). I governi richiedono inoltre di fornire informazioni su azioni e condotte (*obblighi di informazione*). Detti obblighi possono comportare dei costi. Solo i costi derivanti dagli obblighi di informazione possono determinare OA, per tanto, *gli oneri amministrativi sono i costi imposti alle imprese, allorché queste adempiono agli obblighi di informazione previsti da norme di legge*. Tuttavia, non tutti gli obblighi di informazione sono OA per le imprese. Risulta a questo proposito necessario individuare quali obblighi di informazione determinano un OA. Un obbligo di informazione è l'obbligo di ottenere o predisporre informazioni (dati o comunicazioni) e successivamente renderle disponibili alle autorità pubbliche o a terzi. Si tratta di un obbligo a cui le imprese non possono sottrarsi senza infrangere la legge. Gli obblighi di informazione verso terzi, che non prevedano che l'impresa fornisca informazioni direttamente ad un organo pubblico, possono essere comunque annoverati tra gli OA. Per la tutela del pubblico interesse, gli organi pubblici talvolta prevedono l'obbligo che soggetti terzi (di solito privati o consumatori) siano pienamente informati sulla condotta delle imprese o sulle caratteristiche dei prodotti. La fondamentale premessa per stabilire se un obbligo di informazione determina un OA, è la presenza di disposizioni di legge e di regolamento. È irrilevante se la pubblica amministrazione sia il destinatario dell'informazione prescritta dalla legge. Per disposizione di legge e di regolamento si intende disposizioni vincolanti in genere (norme, leggi, decreti, decreti ministeriali, norme ministeriali) e norme di politica. Le imprese possono anche dover affrontare obblighi di informazione derivanti da regolamenti interni. Nei casi di questo tipo, non si ipotizza un OA (il regolamento in fin dei conti non è stato imposto dallo stato). Tuttavia, se lo stato dovesse decidere di rendere obbligatorio per legge tale regolamento interno, l'impresa si troverebbe di fronte ad un OA. Gli OA sono quindi costi derivanti da obblighi di informazione che siano imposti da disposizioni come sopra definite.

3. Come quantificare i costi associati agli OA

Per quantificare gli OA è necessario per prima cosa stabilire con esattezza quali costi includere nel relativo calcolo. A tal fine si rende quindi opportuno fare una panoramica dei vari tipi di costi derivanti dal rispetto delle normative.

I costi derivanti da normative possono dividersi in costi finanziari e costi di adempimento. I costi finanziari derivano dall'obbligo di versare direttamente allo stato o alle autorità competenti degli importi di denaro. Questi costi non sono pertanto associati alla necessità di fornire informazioni alla pubblica amministrazione; essi comprendono tasse, multe, premi, contributi, etc.

I costi di adempimento sono tutti i costi che un'impresa deve sostenere per adempiere alle normative, ad eccezione dei costi finanziari sopra evidenziati. I costi di

adempimento possono essere suddivisi in 'costi di adempimento effettivi' e 'oneri amministrativi'. I costi di adempimento effettivi sono i costi che le imprese devono sostenere per adempiere agli obblighi di contenuto previsti da legislazioni o normative per un processo produttivo o per un prodotto. Gli oneri amministrativi sono quei costi che le imprese devono sostenere per ottemperare agli obblighi di informazione previsti da una normativa. Va sottolineato che le valutazioni operate secondo lo SCM si riferiscono ai soli oneri, ossia ai soli svantaggi/costi informativi effettivamente sostenuti e non anche ai vantaggi/benefici associati alla normativa analizzata. La stima degli OA viene realizzata partendo dal presupposto che la legislazione sia rispettata dalle imprese al 100%. Qualora vi fosse una sovrapposizione di ambiti legislativi, i costi per la messa a disposizione dell'informazione saranno attribuiti in maniera proporzionale agli ambiti legislativi interessati.

4. I fattori determinanti l'OA: P e Q

Lo Standard Cost Model è stato pensato per adattarsi, quanto meglio possibile, alla struttura delle norme. Prima di iniziare la valutazione, la norma presa in esame viene attentamente mappata al fine di individuare l'obbligo di informazione contenuto.

Per adempiere all'obbligo di informazione l'impresa deve fornire i dati richiesti o effettuare comunicazioni (denominazione sociale e indirizzo, partita IVA, ecc.) che costituiscono l'obbligo di informazione. Ciascuna comunicazione deve essere trasmessa da un certo numero di aziende un certo numero di volte ogni anno; la lettera **Q** nello SCM indica il numero complessivo di volte all'anno che una comunicazione viene trasmessa. Per trasmettere tali comunicazioni l'impresa deve eseguire determinate attività amministrative.

Ogni attività comporta una certa quantità di tempo per la sua esecuzione, e dunque comporta un costo per le aziende, dal momento che queste devono pagare degli stipendi ai dipendenti incaricati di compiere tali mansioni; la lettera **P** nello SCM indica i costi di un'attività amministrativa.

Le esperienze dimostrano che gli obblighi di informazione comportano attività simili; Il manuale redatto nel 2004 dall'*International working group on Administrative Burdens* ha individuato 17 tipologie principali di obblighi informativi.

Una supposizione basilare dello Standard Cost Model è che le stime dei tempi e dei costi sono standardizzate su un'impresa con normale efficienza. Un'impresa con normale efficienza è un'azienda all'interno del gruppo target che svolge i propri compiti amministrativi in modo normale, ovvero né meglio, né peggio di quanto ci si possa aspettare.

Il fattore P (costi di un'attività amministrativa) è dato da **Tariffa * Tempo**, dove la tariffa, se interna, è il costo orario della persona o persone all'interno dell'impresa che si occupano della messa a disposizione dell'informazione, se esterna, consiste nei costi di affidamento all'esterno (costi per commercialisti, legali, agenzie di servizi, ecc.) al netto di imposte e contributi previdenziali.

La tariffa interna è a sua volta composta dal *salario lordo* inteso come retribuzione media del dipendente che svolge abitualmente attività amministrative, dai *costi salariali*, cioè i costi per ferie, premi assicurativi per i dipendenti e tredicesime, dai *costi materiali* cioè i costi sostenuti per tutti i materiali acquistati al fine di adempiere agli obblighi amministrativi e dai *costi generali* ossia tutti quei costi associati all'uso di beni strumentali, ammortamento di scrivanie, computer, strutture per uffici distaccati, eccetera.

Sebbene i costi materiali e generali costituiscano una voce di spesa relativamente piccola, sono molto vari e pertanto di difficile calcolo. In genere, laddove opportuno, tali costi vengono stimati applicando una maggiorazione percentuale (overhead) sulla tariffa interna dei costi di salario lordo.

Per variabile tempo deve intendersi il tempo (in minuti o ore) impiegato da un'impresa per svolgere una determinata attività.

Il fattore **Q** (numero di volte all'anno che viene trasmessa la comunicazione) è determinato dal numero di imprese a cui si applica la normativa e dalla frequenza con cui queste devono essere trasmesse ossia da **Numero di imprese * Frequenza**. Il numero di imprese da prendere a riferimento è naturalmente il numero di imprese cui la normativa viene applicata. Ciò significa che quando bisogna determinare l'OA, sarà necessario accertare il gruppo target di normative e le imprese destinatarie di tali normative.

La stima finale deriva, dunque, dalla seguente formula:

$$\text{Oneri amministrativi totali} = \Sigma(P*Q)$$

Dove: **P: Prezzo** = costo orario lordo * tempo impiegato
oppure, per le attività esternalizzate: = costo dei professionisti esterni * tempo impiegato
Q: Quantità = n. imprese * frequenza

5. Le fasi della misurazione

Una volta stabilito che cosa misurare è opportuno definire come procedere. Il processo di misurazione degli oneri amministrativi che deriva dalla metodologia dello SCM può essere scomposto in tre fasi.

1^a fase: Analisi preliminare - questa fase consiste nell'analisi della normativa rilevante, al fine di identificare e descrivere gli obblighi informativi che ne derivano. Vengono ricostruiti, per ciascun obbligo, la fonte normativa, l'amministrazione (o le amministrazioni) competenti, la popolazione di riferimento (le imprese target), le modalità di adempimento e la frequenza con cui questo deve essere svolto.

Ciascun obbligo informativo viene quindi scomposto nelle singole attività amministrative elementari che l'impresa è tenuta a svolgere per essere conforme a quanto previsto dalla regolazione e per ogni attività vengono identificati i parametri di costo rilevanti come sopra specificato.

2^a fase: Raccolta delle informazioni – questa fase si realizza mediante il ricorso alla consultazione di esperti e professionisti, nonché mediante la rilevazione diretta su un campione di imprese. La rilevazione presso le imprese avviene, normalmente, attraverso la somministrazione di un questionario semi-strutturato. Il questionario, elaborato sulla base della mappatura prodotta nella fase di analisi, risulta di solito molto articolato e viene somministrato tramite intervista diretta. In questa fase si procede, inoltre, alla quantificazione della popolazione delle imprese coinvolte dagli obblighi informativi considerati, ricorrendo, laddove non fossero disponibili fonti informative pertinenti, alla consultazione delle associazioni di categoria e all'integrazione di varie fonti di diversa natura.

Nel rilevare le informazioni si raccomanda di adottare un metodo uniforme che garantisca una comparazione tra i risultati. Per il calcolo della tariffa si raccomanda di chiedere alle imprese lo stipendio medio percepito da un tipo di dipendente che si occupa dell'attività amministrativa presa in esame; il tempo impiegato può essere accertato tramite interviste con le imprese o con il metodo *stopwatch* (Consiste nel cronometrare il tempo impiegato nell'esecuzione delle attività sia *in situ* che in laboratorio). Il metodo di gran lunga migliore è attraverso le interviste con le imprese. Il metodo *stopwatch* è molto dispendioso in termini di tempo; il numero di imprese all'interno di un gruppo target può essere accertato tramite l'esame della legge o norma, tramite un registro tenuto da un organo di pubblica amministrazione o attraverso un'inchiesta. Il miglior modo per avere conoscenza di tale dato è attraverso l'esame della legge o norma in questione. Se non si ottengono risposte soddisfacenti, il secondo metodo migliore è attraverso la consultazione di registri tenuti da organi di pubblica amministrazione; la frequenza può essere accertata tramite l'esame della legge o norma, per mezzo di un registro tenuto da un organo di pubblica amministrazione o tramite un'inchiesta. Se possibile, sarebbe da preferire l'esame della legge o norma in questione.

Fase 3: Elaborazioni e produzione delle stime - Una volta raccolte le informazioni necessarie, lo SCM prevede che i dati siano elaborati in modo da giungere alla stima degli oneri amministrativi per un'impresa "*normalmente efficiente*". Stimati i costi unitari, questi possono essere generalizzati all'universo utilizzando le informazioni, prodotte nelle fasi precedenti, relative alla consistenza della popolazione di riferimento e alla frequenza degli adempimenti, ottenendo una stima complessiva dei costi connessi a ciascun obbligo informativo (v. formula di cui sopra). Anche per questa fase lo SCM raccomanda degli accorgimenti da tenere al fine di rendere i risultati omogenei e quindi confrontabili. Quando si effettuano delle misurazioni, si raccomanda di evitare quanto più possibile valutazioni soggettive da parte dei datori di lavoro o degli organi esecutivi. Lo scopo è quello di arrivare ad un calcolo obiettivo che sia accettabile tanto dai soggetti che determinano l'onere quanto dalle imprese interessate e che abbia il sostegno da parte di entrambe le parti. Per fare ciò è necessario disporre di dati dettagliati circa le informazioni richieste per adempiere agli obblighi di informazione. La misurazione deve basarsi sull'assoluta realtà dei fatti. Per un'analisi quantitativa, i risultati delle singole interviste debbono essere tradotti in cifre che siano rappresentative per le imprese con normale efficienza. Ciò significa che è importante che le interviste siano condotte con aziende rappresentative all'interno del gruppo target. Un'intervista è ritenuta soddisfacente se l'impresa intervistata è confrontabile con le altre imprese del gruppo target. L'aspetto più importante della fase di elaborazione è che i dati, le supposizioni e i risultati dei calcoli saranno girati ad alcuni interlocutori rappresentativi dei gruppi target per ottenerne un feedback. Ciò permetterà non solo di avere pareri da "addetti ai lavori" riguardo l'attendibilità e la rappresentatività dell'OA già calcolato, ma genererà consenso riguardo ai risultati.

Per il reporting dei risultati, lo Standard Cost Model contempla una 'struttura aperta'. Questo significa che la relazione deve consentire una valutazione ed una verifica di quale obbligo di informazione si sta esaminando (l'articolo della legge, se possibile), di quali attività amministrative devono essere svolte dall'impresa al fine di trasmettere le comunicazioni necessarie per adempiere dall'obbligo di informazione e di come sono stati calcolati i costi. Il modello deve inoltre essere impostato in maniera tale da rendere possibile il calcolo in situazioni differenti che possano presentarsi in seguito a modifiche a normative e a sviluppi esogeni. La relazione deve contenere sicuramente le informazioni relative a tutti i fattori considerati (costi delle attività amministrative, tariffa, tempo,

frequenza, origine della normativa, sovrapposizione della normativa, la fonte dalla quale si è ricavato il dato riguardo all'obbligo di informazione).

6. Registrazione di variazioni alla misurazione iniziale dello SCM

Dopo aver condotto la misurazione di partenza è opportuno essere in grado di elaborare, nell'ambito della misurazione, le eventuali variazioni negli OA. Le variazioni negli OA possono derivare da nuovi obblighi di informazione scaturiti da disposizioni in vigore o da loro emendamenti oppure dall'eliminazione di alcuni obblighi di informazione. Alcune iniziative del governo finalizzate alla semplificazione dei compiti amministrativi delle imprese, e più spesso l'ausilio di soluzioni basate sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, comporteranno una riduzione degli OA con conseguente rettifica della misurazione. I testi di legge nuovi o che hanno subito modifiche devono essere attentamente mappati al fine di individuare gli obblighi di informazione e i relativi obblighi di comunicazione in essi contenuti. Successivamente si dovranno individuare le attività amministrative che l'impresa dovrà svolgere per poter trasmettere tali comunicazioni. In secondo luogo, bisogna decidere se la norma nuova o modificata può essere sottoposta a misurazione tramite un raffronto con la vecchia norma o se è necessario condurre nuove interviste. Dopodiché, si può procedere con il calcolo di P e Q nelle modalità e con le accortezze adottate nella misurazione originaria. Oltre alla possibilità di misurare eventuali aumenti o diminuzione di oneri amministrativi a fronte di una nuova o modifica normativa, lo SCM prevede anche la possibilità di mantenere la misurazione di partenza attraverso due opzioni:

1. Un aggiornamento integrale ad intervalli di un paio di anni, unito ad un continuo monitoraggio dei cambiamenti degli OA a seguito di decisioni politiche. Con questo sistema tutti gli indicatori macroeconomici (come inflazione e livello salariale), i cambiamenti endogeni (ad esempio il numero di imprese e di dipendenti) e le variazioni degli indicatori relativi ad ambiti specifici saranno congelati fino ad una nuova misurazione. In pratica, la quantità di OA cambia solo se vi sono cambiamenti programmatici.
2. Un aggiornamento annuale di tutti gli indicatori. Questo sistema determina il problema di come affrontare i cambiamenti congiunturali delle tariffe e del numero di aziende, e di come valutare i progressi tecnologici ed organizzativi.

7. L'origine degli OA

Al fine di ottenere una migliore visione di insieme sulle normative ed in particolare di individuare eventuali ambiti di semplificazione, è essenziale identificare l'origine della normativa. Lo SCM identifica tre categorie di obblighi di informazione:

Categoria A: Gli obblighi di informazione e relativo adempimento sono generati a livello europeo o internazionale. Ciò significa che sia le informazioni che le modalità con cui queste devono essere fornite, sono stabilite a livello UE. In questo caso il ministero ha una competenza limitata sugli oneri amministrativi .

Categoria B: Gli obblighi di informazione scaturiscono da legislazione e normativa europea o internazionale, tuttavia, la loro attuazione dipende dal governo nazionale. La natura e l'entità degli oneri amministrativi sono pertanto in parte determinate dal modo in cui il ministero competente stabilisce ed articola l'attuazione dell'obbligo di informazione.

Categoria C: Gli obblighi di informazione sono unicamente il risultato della legislazione e della normativa nazionale. Sia l'obbligo di informazione che la modalità con cui tale obbligo va rispettato dipendono dalla decisione del governo nazionale.

Con questa classificazione si intende stabilire in quale ambito di competenza rientra la legislazione che genera l'obbligo di informazione. Concretamente, ciò significa che gli obblighi di informazione derivanti da una politica nazionale possono essere adeguati senza la concertazione con altri stati membri o partner internazionali. Tale distinzione indica anche se specifici obblighi di informazione possono essere modificati solo in concertazione con l'UE e/o con altri partner internazionali. In quest'ultimo caso, l'onere amministrativo insito in tali obblighi di informazione può essere decisamente ridotto, per esempio semplificando o accelerando la richiesta di informazioni attraverso applicazioni basate su tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Per prima cosa si procede alla ripartizione degli obblighi di informazione tra le categorie A e C. La successiva domanda da porre è se la politica nazionale ha aumentato o esteso gli obblighi di informazione imposti a livello europeo o internazionale.

Possono dunque presentarsi, per esempio, le seguenti situazioni:

- La legislazione nazionale prevede che devono essere fornite più informazioni di quanto preveda la legislazione internazionale;
- La frequenza con cui le informazioni devono essere fornite, prevista dalla legislazione nazionale, è maggiore rispetto a quanto previsto dalla legislazione internazionale;
- Il gruppo target è ampliato dalla legislazione nazionale fino ad includere gruppi target che non sono previsti nella legislazione internazionale;
- Il grado di precisione delle misurazioni della legislazione e delle normative nazionali è maggiore rispetto al grado di precisione previsto per la legislazione e le normative internazionali.

Nella classificazione secondo categorie, tali aumenti o estensioni degli obblighi di informazione imposti a livello internazionale rientrano nella categoria C. Se un obbligo di informazione deriva da una legislazione internazionale, ma la sua applicazione non è stabilita a livello internazionale, rientra nella categoria B.

Gli obblighi imposti dal governo nazionale per garantire l'applicabilità/entrata in vigore della legislazione europea o internazionale rientrano anch'essi nella categoria B.

Fonti

International working group on Administrative Burdens (2004), *The Standard Cost Model: a framework for defining and quantifying administrative burdens for businesses*.

Oecd guiding principles for regulatory quality and performance, 2005.

Documento di lavoro della Commissione – Com CE n. 691/2006.

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Com CE n. 23/2007.

Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles dell'8 e 9 marzo 2007 in materia di Migliore Regolazione – 09.03.2007.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione – n. SEC n. 85/2007.

Dossier Senato della Repubblica n. 8 (ottobre 2008) "*La semplificazione nella legge n. 133 del 2008*" – Servizio per la qualità degli atti normativi.

Misurazione degli oneri amministrativi per le piccole e medie imprese (5-249 addetti) – Istat.

L.6 agosto, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

Misurare per semplificare. I° Rapporto sulla misurazione degli oneri amministrativi – Unans Dipartimento della Funzione Pubblica (Ottobre 2008).

Accordo Stato – Regioni in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione del 27/03/2009.

www.costopa.formez.it